Congresso nazionale dei Soci di Italia Nostra
25/26 novembre 2011

CONGRESSO SOCI

L'Italia mangiata Seconda sessione: L'ATTACCO AL PAESAGGIO

LA PIANIFICAZIONE TRADITA
Rapporto dall'Emilia-Romagna

Introduzione
Anche dove, come in Emilia-Romagna, il piano paesistico è esteso all'intero territorio ed ogni comune è dotato di strumenti urbanistici rispondenti alle leggi regionali, il sistema delle tutele viene progressivamente eroso.
L' accordo di copianificazione fra stato e regione per la realizzazione dei nuovi piani paesaggistici, previsto dall'art. 142 del Codice dei Beni culturali e dato per stipulato dallo stesso Ministero, non rientra nelle scelte della Regione, che dichiara di optare per il solo adeguamento previsto dall'art. 156. L'accordo è quello sottoscritto nel 2001, quando il Codice non c'era. La prevenzione basata sulla conoscenza, essenziale per la pianificazione come per la tutela, ha perso efficacia in favore di progetti individuali. Gli effetti della stessa LR n. 23 del 2009, che introduce progetti di valorizzazione del paesaggio, in sé positivi, ma rinuncia alla formazione del piano paesaggistico, si incrociano con il ripiegamento degli strumenti urbanistici sulle richieste del mercato e con la perdita una visione complessiva del territorio.
Se si continua a vedere lo sviluppo nel mercato immobiliare che sta accumulando merce inutile e deprezzata, significa che nei piani urbanistici non c'è più capacità di previsione, ma non c'è neppure un sistema di regole teso a introdurre qualità ed il PTPR rimane lo strumento vigente di riferimento dal quale partire per costruire un sistema più efficace di pianificazione.
La tutela del paesaggio, scalata nel progressivo percorso di deleghe, ha interpretato il principio di sussidiarietà come attribuzione di responsabilità senza verifica degli strumenti necessari e dei presupposti culturali. La Regione non ha ritenuto di attribuire il previsto Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio a quell'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali già creato quale supporto tecnico e scientifico alla programmazione della Regione e degli enti locali in questo campo, rinunciando ad una struttura tecnica in grado di collegare i diversi livelli della pianificazione.
I PTCP ai quali è affidata di fatto la responsabilità della pianificazione paesaggistica,finiscono con l' assecondare l'aggressione urbana chiamata sviluppo. Né i crinali montani, né le zone umide, né quelle a rischio idrogeologico vengono risparmiati dagli impianti industriali per la produzione di energie rinnovabili ritenuti "di pubblica utilità". La totalità del paesaggio agrario e non urbanizzato, poi, non rientra neppure nella tutela paesaggistica, come invece richiesto da Italia Nostra fin dal 2005. La loro traduzione nella pianificazione comunale ratifica reti infrastrutturali, espansioni industriali e residenziali che scardinano il sistema delle tutele senza dimostrazione di effettiva necessità. Lo stop al consumo di territorio è poi interpretato dai Comuni come saturazione di ogni area libera, senza tuttavia arrestare il fenomeno. Nel PSC di Rimini si usano neologismi per mascherare l'espansione ufficialmente evitata: si saturano le "aree porose" (periurbane ancora

agricole e con caratteri di naturalità), ampie aree del tutto rurali sono destinate allo "sviluppo urbano ambientale", al "sistema verde e dei servizi…solo marginalmente per usi insediativi", quando non "per lo sviluppo delle attività produttive e logistiche", ma "di ambito sovra comunale"!

- Un recente lavoro della sezione di Forlì si propone di verificare la perdita di suolo agrario e naturale avvenuta nella pianura dei comprensori di Forlì e Cesena a partire dal 1976 fino alla proiezione al 2025 (durata stimata dei Piani Strutturali Comunali). L'analisi si basa sugli studi effettuati dalla Regione sull'uso del suolo, ai quali è stato aggiunto l'esame degli strumenti urbanistici attuativi previsti nell'arco temporale di riferimento. Per ogni anno considerato, gli strumenti urbanistici sono stati messi a confronto con la statistica anagrafica degli abitanti, dei nuclei famigliari, del numero di componenti delle famiglie, degli indici di vecchiaia e con i dati riferiti al patrimonio edilizio. Il campione si riferisce al comune di Forlì, ma la validità dell'approccio risiede nel fatto che l'esempio è replicabile in quanto tutti i dati sono pubblici, reperibili nei siti istituzionali degli enti e le eleborazioni di calcolo non richiedono una professionaslità specifica. Nel 1976 la popolazione di Forlì era pari a 110.275 persone per un'incidenza del suolo urbanizzato pari al 9,15% . Nel 2025 le stime tendenziali elaborate dagli Uffici Statistica comunali prevedono una popolazione di 122.525 abitanti, mentre il suolo urbanizzato è stimato al 14,7%. Se nella rappresentazione grafica l'espansione raggiunta aI momento massimo della crescita urbana corrisponde in gran parte a quanto è sotto ai nostri occhi, con la proiezione al momento di attuazione di quanto già previsto dai piani (fissato al 2025) colpisce l'assurdità delle previsioni, soprattutto se confrontata con la domanda effettiva e con il patrimonio invenduto, che sarebbe urgente calcolare in ogni comune. Tornare a pianificare i valori del paesaggio diventa così una scelta necessaria, anche sotto il profilo economico.

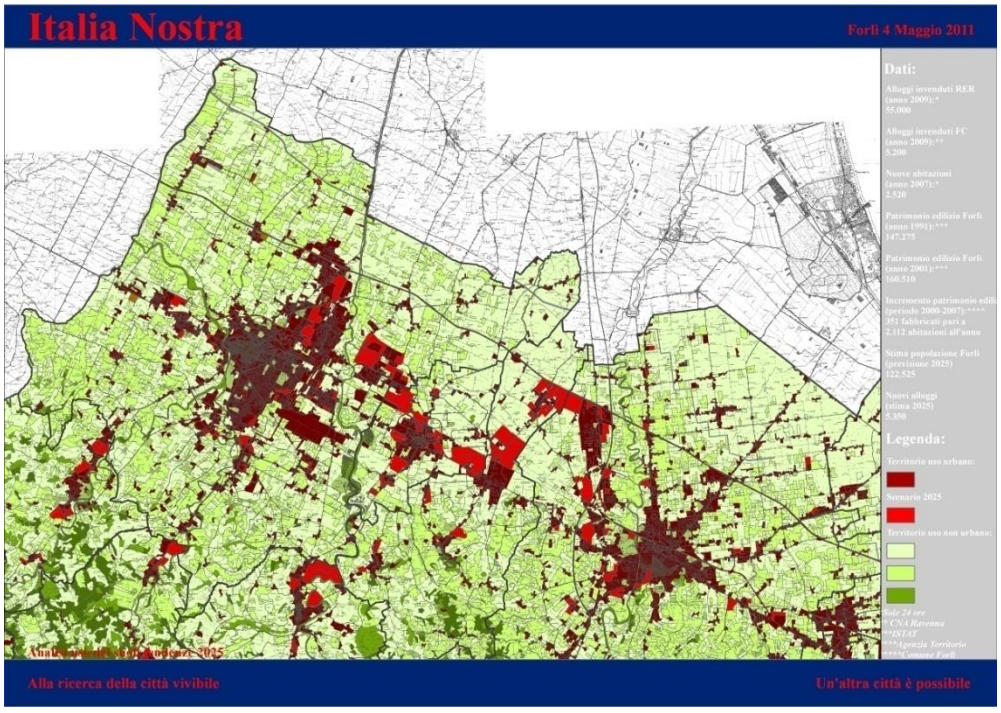

In rosso 2008 - 2025

Uso del suolo e previsioni urbanistiche nella provincia di Forlì-Cesena.

La valutazione retrospettiva del ruolo e degli effetti della pianificazione paesaggistica in Emilia – Romagna, sostanziata dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) operante dal 1989, ha condotto ad alcune conclusioni, anche problematiche, sulla sua architettura e sulla sua efficacia.
Nei termini più sintetici si può affermare che il sistema di prescrizioni immediatamente operanti direttamente disposto nel 1989 dal PTPR si è dimostrato efficace nel tradurre e integrare il dispositivo di tutele disposto dalla legge Galasso con un impianto normativo sistematico che limita e condiziona in via preventiva le possibilità di trasformazione delle parti di territorio tutelate. Le trasformazioni incongrue non vengono negate al termine di specifici procedimenti autorizzativi riferiti al singolo caso, ma già in partenza sono dichiarate improcedibili.
A parte lo smantellamento dei dispositivi concernenti il sistema costiero, e modifiche marginali di natura locale, si può affermare che il complesso delle tutele direttamente disposte dal PTPR mediante prescrizioni ha operato e continua ad operare con efficacia.
Assai più complessa e controversa è la questione del rapporto fra piano paesistico regionale e gli strumenti di pianificazione sottordinati di ambito provinciale e comunale.
Le finalità e gli ambiti di intervento assunti dal PTPR spaziano su una varietà molto ampia di aspetti considerati rilevanti, e ritenuti meritevoli di regolamentazione preventiva, che vanno dall'inserimento di essenze vegetali non autoctone alla costruzione di grandi infrastrutture. Il PTPR affida (non sempre esplicitamente) agli specifici strumenti regolamentari esistenti nel nostro ordinamento la disciplina preventiva delle innumerevoli trasformazioni, attività specifiche, azioni, comportamenti che possono avere rilevanza sul paesaggio.
Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche, che costituiscono indubbiamente un principale fattore di alterazione del paesaggio, sono controllabili dagli strumenti di pianificazione e dagli istituti autorizzativi che le condizionano. Assegnare alla disciplina urbanistica del territorio il ruolo di vettore della disciplina paesistica è condizione per fare convergere sulla difesa e restituzione dei valori del paesaggio anche l'efficacia cogente dell'ordinamento in materia di edilizia e urbanistica.
Il PTPR dell'Emilia – Romagna ha assegnato alla pianificazione provinciale e comunale il compito di recepire e sviluppare ulteriormente obiettivi e contenuti della pianificazione paesistica, dettando indirizzi e direttive da osservarsi nella formazione dei piani sottordinati. Ad esempio l'individuazione delle aree forestali è attribuita ai piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), e sempre ad esempio è fatto obbligo ai piani regolatori di approfondire l'analisi del sistema insediativo storico e dettare una specifica disciplina in conformità a solidi e rigorosi criteri di tutela.
Le valutazioni che il Consiglio regionale di Italia Nostra ha svolto sulla vicenda trentennale dei PTPR dell'Emilia – Romagna propongono due ordini principali di considerazioni. Il primo riguarda l'utilità e l'efficacia dell'integrazione fra pianificazione paesistica e pianificazione territoriale e urbanistica in quanto tale, il secondo la coerenza con la quale gli indirizzi e le direttive disposti dal PTPR sono stati osservati e tradotti nella pianificazione sottordinata.

L'integrazione sistemica fra pianificazione paesistica e pianificazione territoriale e urbanistica
Forse i beni e i valori del paesaggio sarebbero meglio difesi da un sistema interamente affidato alle prescrizioni emanate dal livello regionale, con un minore ruolo assegnato alla pianificazione provinciale e comunale?
A questo proposito elementi utili di riflessione possono venire dalla vicenda che ha interessato il sistema costiero, unico ambito del territorio regionale nel quale il PTPR, operando su territori intensamente e inconsultamente urbanizzati e sede di forti tensioni di trasformazione, ha espresso non solo tutele, ma un sistema di regole teso a introdurre qualità, intervenendo in modo dettagliato e penetrante sulla disciplina urbanistica ed edilizia.

Invece di dare applicazione ai criteri qualitativi del PTPR con la formazione dei piani urbanistici e attuativi, le varianti apportate al piano paesistico a partire dal 2000 hanno smantellato il sistema di prescrizioni che modellavano le possibilità di trasformazione in assenza dei piani stessi.
E' certamente alla pressione combinata di interessi economici, concentrati e diffusi, grandi e piccoli, che va addebitato lo sciagurato smantellamento dell'originario disegno del PRPR. A favore di questi hanno tuttavia certamente giocato debolezze intrinseche di una disciplina urbanistica indifferenziata applicata a realtà urbane e territoriali molto complicate e variegate, non conoscibili né dominabili dalla scala regionale, e pertanto sostanziata in regole inevitabilmente sommarie, esposte a contraddizioni e illogicità nel confronto con la realtà delle situazioni.
La vicenda va quindi considerata una dolorosa sperimentazione delle difficoltà che insidiano il tentativo di definire dal livello regionale una disciplina efficace sulle specifiche trasformazioni fisiche e funzionali in contesti complessi, non riconducibili a sistemi di regole omogenee. E insieme una dimostrazione della necessità di integrare positivamente gli strumenti di pianificazione sottordinati in un efficace sistema di tutele e discipline dei valori e dei beni del paesaggio, adeguatamente articolato e strumentato sulla base di adeguate conoscenze, nonché dei problemi che sono da attendersi su questa strada.
La questione centrale diviene quindi comprendere quali effettive osservanza e applicazione trovi il sistema di finalità del piano paesistico regionale nella traduzione dei suoi indirizzi e direttive negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

La traduzione del PTPR nei piani territoriali e urbanistici
Dare una rappresentazione delle direttive e degli indirizzi che il PTPR impartisce per la formazione dei piani territoriali provinciali e dei piani urbanistici comunali è relativamente semplice.
Questione molto più complessa è comprendere l'efficacia che gli indirizzi e le direttive del PTRP hanno avuto sulle discipline effettivamente operanti sul territorio. A questo scopo sarebbe necessaria una sistematica analisi dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e dei piani urbanistici generali dei comuni per verificare come indirizzi e direttive siano state concretamente tradotte in conoscenze, scelte e regole, tenendo conto che tutte le province dell'Emilia-Romagna sono dotate di piani territoriali provinciali, e che nella maggior parte dei comuni sono in vigore piani regolatori o piani strutturali comunali formati con obbligo di coerenza al PTPR.
In via induttiva sembra di potere affermare che la formazione dei PTCP da parte delle Provincie non abbia tradito in modo aperto la disciplina generale del PTPR, se non in singoli episodi di valenza locale. Vi sono casi però che giustificano la sensazione che ambiguità e libere interpretazioni nella formulazione dei dispositivi normativi dei PTCP siano intese a precostituire e dare un sembiante di legittimità a sostanziali difformità dei piani urbanistici generali comunali (che in Emilia-Romagna sono il PSC - piano strutturale comunale e il RUE – regolamento urbanistico edilizio).

In mancanza di conoscenze sistematiche, sono stati raccolti e vengono qui presentati alcuni casi che motivano forte preoccupazione e che temiamo siano rappresentativi di una temperie politica e culturale che ha fatto propria la visione dell'imprenditoria edilizia e immobiliare, che ne è condizionata e che ai diversi livelli istituzionali di regione, province e comuni preme e opera per la liquidazione di fondamentali valori di interesse pubblico.

Dal PTPR al PSC: le opportunità perdute del sistema costiero a Cervia e Milano Marittima

Al Premio Cervia del 1986 fu presentata una proposta di valorizzazione delle colonie marine lungo la costa adriatica, consolidata poi nel PTPR: edifici e contesti di interesse storico testimoniale con residui di naturalità in un paesaggio quasi totalmente urbanizzato. Alcune meritevoli di tutela diretta, come la Varese e la Monopoli di Stato a Milano Marittima, altre raccolte in villaggi, come la città delle colonie a Pinarella di Cervia, separata dal mare da una fitta pineta. Un progetto unitario di rigenerazione su una modesta qualità architettonica in un ambiente di eccezionale valore da conservare avrebbe potuto produrre senza aumento di volume una offerta turistica unica, lasciando inalterata la linea di costa. Gli strumenti urbanistici successivi, con numerose varianti di adeguamento, hanno teso a saturare le aree residue prossime al mare con singoli interventi, a svincolare gli edifici tutelati, a sostituire con grandi edifici residenziali le originarie tipologie della città balneare di Milano Marittima, progettata un secolo fa da Giuseppe Palanti. Il PSC, che il Comune sta predisponendo, è oggetto di grande attenzione per le opportunità e i rischi che si accentuano con la liquidazione del patrimonio dei Monopoli di Stato. Oltre alla colonia, questo comprende anche le "case dei salinari" che costituiscono gran parte del centro storico, e si teme che ulteriori accordi e investimenti possano da un lato espellere i residenti, dall'altro accrescere la cementificazione della prima linea senza un disegno strategico sul futuro della città.

Milano Marittima. Sostituzione ed area "in attesa" lungo il Canalino

Nel PSC di Rimini si usano neologismi per mascherare l'espansione ufficialmente evitata: si saturano le "aree porose" (periurbane ancora agricole e con caratteri di naturalità), ampie aree del tutto rurali sono destinate allo "sviluppo urbano ambientale", al "sistema verde e dei servizi…solo marginalmente per usi insediativi", quando non "per lo sviluppo delle attività produttive e logistiche", ma "di ambito sovra comunale"!

La disciplina del centro storico nel Regolamento Urbanistico Edilizio di Bologna

E' il caso del centro storico di Bologna, i cui edifici sono classificati dal RUE nelle due categorie degli *edifici di interesse storico-architettonico*, ovvero i monumenti, e degli *edifici di interesse documentale,* che sono gli elementi costitutivi della generalità del tessuto edilizio originario.

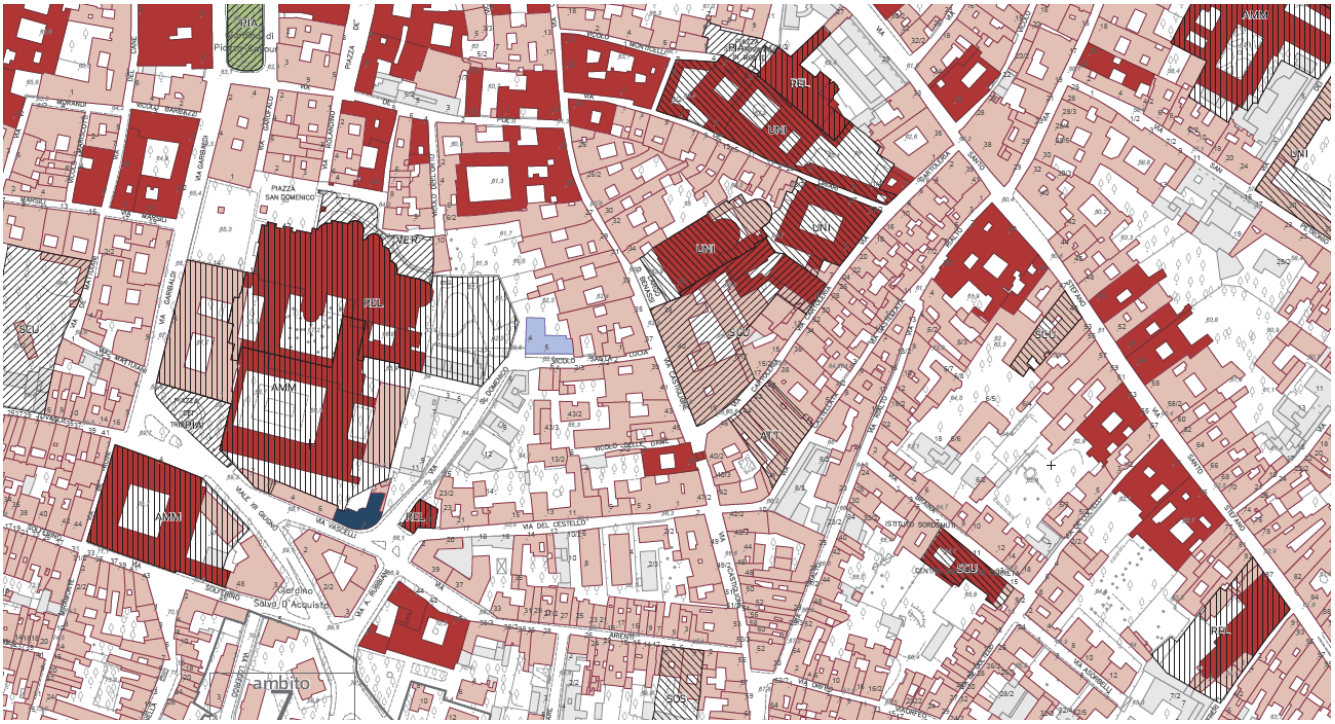

Estratto della cartografia del RUE di Bologna relativa al centro storico
In rosso gli *edifici di interesse storico architettonico*, in rosa gli *edifici d'interesse documentale*
Secondo l'articolo 57 del RUE di Bologna su questi ultimi, in quanto edifici d'interesse documentale, *"si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro … applicate solo alle parti di pregio storico - culturale o testimoniale, individuate come tali dal progettista sulla base di opportune verifiche e approfondimenti conoscitivi, come indicato al successivo comma 4. Gli interventi edilizi ammessi sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia*."
La scelta delle *parti di pregio storico - culturale o testimoniale(!)* è quindi rimessa all'autonoma determinazione del progettista[1], essendo manutenzione, risanamento conservativo e ristrutturazione soggette non a permesso di costruire ma a semplice SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), con possibilità di inizio immediato dei lavori. Il dirigente dell'ufficio tecnico comunale dispone di un termine di trenta giorni per adottare eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
E c'è di più: continua l'articolo 57 "*Nei casi in cui la verifica delle condizioni di stabilità degli edifici d'interesse documentale e documentale del moderno rileva gravi e diffusi dissesti statici delle strutture, in riferimento all'applicazione della normativa antisismica e comunque tali da non garantire la gestione di cantiere in termini di sicurezza dei lavoratori, sarà possibile demolire e ricostruire fedelmente l'edificio collabente."*
Anche questo con semplice SCIA, a quanto sembra.
Queste norme aberranti, da anni '50, sono forse conformi al piano paesistico regionale? Sembra proprio di no.
Secondo l'articolo 22 del PTPR *vigente*, (Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane) infatti "*I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, dettando una specifica disciplina in conformità alle disposizioni degli articoli 33 e 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47*", che stabilisce criteri rigorosi di classificazione e tutela del patrimonio edilizio storico, antinomici alle sciagurate nuove norme del RUE. La legge è stata abrogata nel 2000 dalla nuova legge regionale urbanistica, ma il PTPR continua a farvi riferimento come norma di rinvio.

[1] (geometri compresi, c'è motivo di temere)

Il contrasto è mascherato dal PTCP della Provincia di Bologna, che millantando il recepimento e l'integrazione delle norme del PTPR contrabbanda il rinvio alle norme della legge regionale 20/2000 (quattordici righe anodine) in luogo del rinvio alla legge regionale 47/1978 (cinque pagine di rigorosa metodologia), per tradire uno dei contenuti più importanti e qualificanti del PTPR.

Il caso di Imola

Anche la redazione del piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Imola è un caso interessante per farsi un'idea della considerazione in cui possono essere tenuti i valori del paesaggio da parte di amministrazioni provinciali e comunali, e del grado di protervia cui si può arrivare per disapplicare i dispositivi di tutela.

Dal 1965 una fascia di territorio larga di 150 metri, che fiancheggia un tratto della via Emilia in ingresso a Imola da ovest per un paio di chilometri, è oggetto di una dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1407/1939.

Il PTCP della Provincia di Bologna appare ignorare la presenza di questo vincolo. Infatti, pur classificando il territorio a sud della via Emilia fra le *Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale* non estende questa classificazione alla fascia di 150 metri tutelata, ma la arresta a poca distanza.

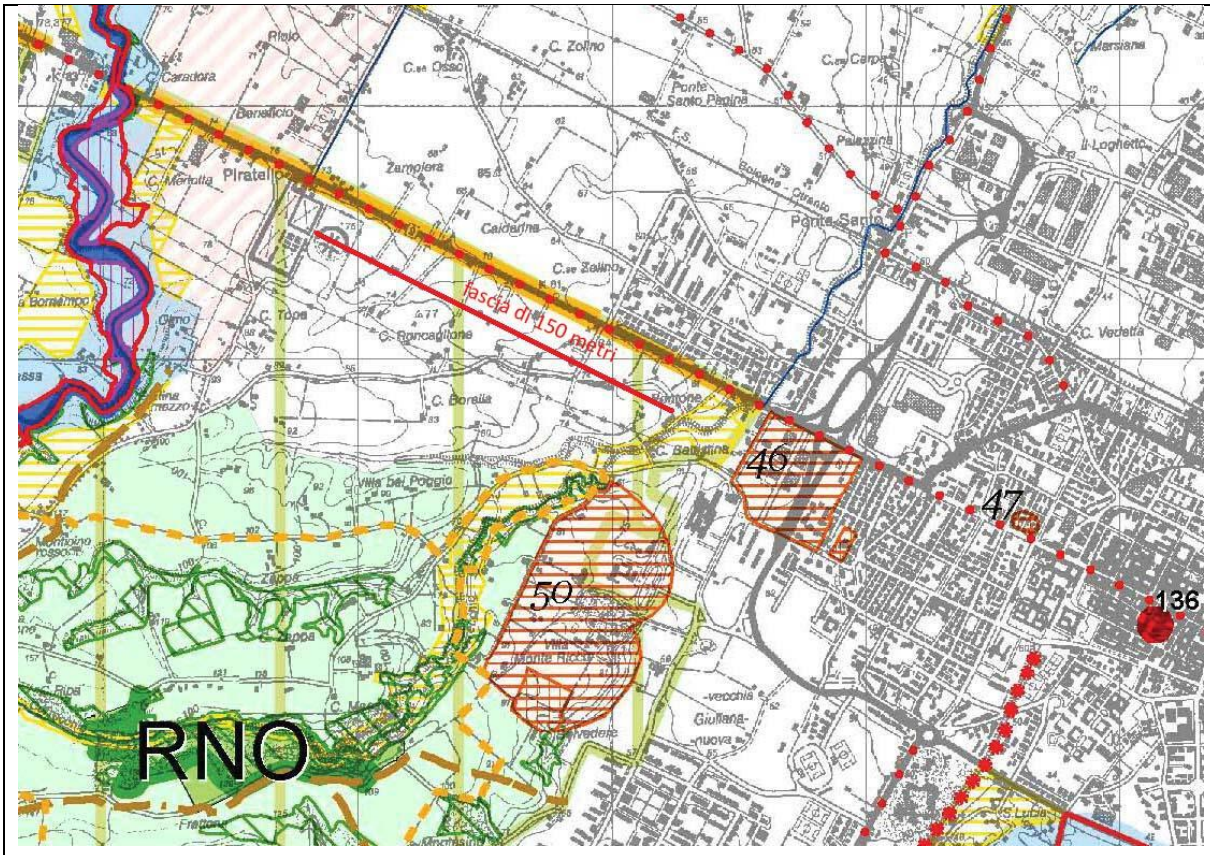

Estratto dal PTCP DI Bologna: in verde chiaro le *Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale*

Il documento preliminare redatto dal Circondario di Imola per la formazione del PSC classifica la metà della fascia tutelata più vicina all'abitato come *Area urbanizzabile prevalentemente residenziale*, facendo assegnamento su una interpretazione giuridica elaborata dal Circondario,dal

Comune di Imola e dalla Provincia, secondo la quale una successiva approvazione da parte della Soprintendenza competente supererebbe l'efficacia del Decreto Ministeriale, legittimando la costruzione di centinaia di abitazioni nella fascia tutelata, magari nella forma di *ville ecocompatibili*.

	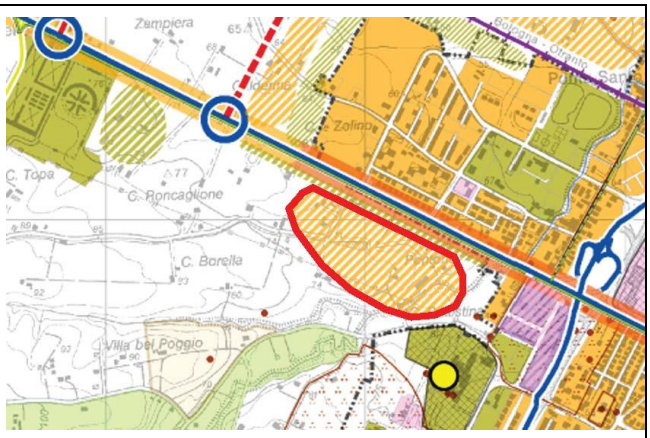
La fascia di 150 metri tutelata dal DM del 1965	L' *Area urbanizzabile prevalentemente residenziale* indicata dal documento preliminare del PSC di Imola

E' chiaramente questa un'interpretazione priva di fondamento, dato che non rientra certamente nei poteri della Soprintendenza annullare di fatto il disposto di un Decreto Ministeriale in sede di autorizzazione. In questo senso si è espressa la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, invitando "*il Comune di Imola a porre particolare attenzione a evitare di delineare in sede di PSC interventi che comportino una sostanziale alterazione della qualità dei luoghi oggetto di tutela e che quindi non potrebbero ricevere il parere favorevole della Soprintendenza in sede di autorizzazione paesaggistica. Prefigurare da parte del Comune trasformazioni non ammissibili, infatti, rischierebbe di generare aspettative non reali e quindi, di conseguenza, di creare contenziosi e danni economici agli operatori e cittadini coinvolti*."
Meno rassicurante è la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici quando, rispondendo all'esposto di Cesare Baccarini (l'assessore regionale che diresse la formazione della prima legge urbanistica dell'Emilia-Romagna) che ha sollevato la questione, si esprime favorevolmente "*sull'opportunità che i decreti di tutela paesaggistica siano integrati con adeguate prescrizioni che esplicitino gli interventi ammissibili in quanto compatibili con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti. Tale integrazione, come previsto dal Codice dei Beni Culturali,è uno dei cardini dell'adeguamento del piano paesaggistico"*.
E' una formulazione ambigua, che fa intravvedere una possibilità di sostanziale depotenziamento del vincolo in sede di aggiornamento o revisione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR).

Il ruolo delle Soprintendenze
Non sempre si può fare affidamento sul ruolo della Soprintendenza per contrastare intenti oltraggiosi nei confronti del paesaggio e dei beni culturali. Alcuni casi recenti di Modena lo dimostrano nel modo più chiaro.
La deriva di una malintesa sussidiarietà anche orizzontale ha travolto la "tutela" che ha pressoché generalmente rinunciato al proprio ruolo di priorità istituzionale e si è fatta subordinato strumento

così di ogni "scelta politica" delle amministrazioni locali, come delle stesse rivendicazioni del "terribile diritto" di proprietà privata.
Casi esemplari a Modena.
L'acquiescenza alla distruzione di beni culturali come le piazze e i parchi storici perché siano convertiti in autorimesse sotterranee, con la connivenza della cosiddetta archeologia preventiva sempre sollecita a rimuovere i depositi dell'antichità (a Modena il parco dell'Ippodromo ottocentesco, la piazza Matteotti, perfino un lembo del Parco della Rimembranza, per far posto a un privato parcheggio condominiale).

La Soprintendenza ha autorizzato la costruzione di un parcheggio sotterraneo da 1700 posti sotto l'antica Piazza d'Armi, in contrasto con il decreto di vincolo e le condizioni poste con l'atto di trasferimento della proprietà al comune.	Non basta. Invece dei 60 centimetri di progetto il parcheggio emerge dal livello del suolo per quasi due metri. La Soprintendenza ha avallato a posteriori questo ulteriore scempio.

Assecondate le scelte urbanistiche sbagliate dell'Amministrazione comunale di Modena con il sacrificio consapevole di elementi essenziali di storici insediamenti urbani, come la "rimessa dei tram" (impiego pioniere del cemento armato combinato con elementi allusivi a decori art nouveau) nel complesso dell'ex Azienda municipalizzata o come tutti gli edifici di servizio nell'area delle dismesse ferrovie provinciali attraverso vincoli selettivi mirati per lasciar spazio a interventi di vera e propria speculazione edilizia pur se di iniziativa pubblica (il demanio ferroviario secondario è stato come è noto trasferito alle Regioni).

Ex azienda municipalizzata AMCM. Per una mera inversione erronea di riferimenti catastali il vincolo è stato formalmente posto non sulla rimessa dei tram, ma a un capannone di scarso interesse. Italia Nostra ha chiesto alla Direzione Generale la correzione dell'errore, adducendo la documentazione del vincolo, inequivocabilmente riferita alla rimessa dei tram.	L a Direzione ha rifiutato con motivi speciosi, Italia Nostra ha interposto ricorso. Nell'estate del 2010 l'amministrazione comunale, avuta notizia anticipata della determinazione del TAR a lei sfavorevole, si è precipitata ad attuare la demolizione, con lavori anche in notturna per attuare il fatto compiuto.

Il rifiuto a introdurre nuove tutele e perfino l'arresto di quelle in corso (liberate dai vincoli in itinere le "basse" di Spilamberto, nella golena del Panaro) o la disponibilità a misurarle sulle intenzioni della proprietà privata (il vincolo di archeologia industriale che sacrifica il corpo dei capannoni, interesse primario dello stabilimento proto-industriale della "Stanguellini" per lasciar spazio a un palazzo di sei piani fuori terra per venti appartamenti. I

L'Officina Stanguellini, sullo sfondo, è il luogo natale dell'industria motoristica modenese. Il piano regolatore del 1989 ne ha tutelato erroneamente solo una parte. Sulla parte	Durante l'istruttoria della variante la sezione di Italia Nostra ha presentato alla Soprintendenza un'argomentata e documentata richiesta di un provvedimento in via d'urgenza. Il

rimanente una variante adottata nel 2009 autorizza la demolizione e la costruzione di un palazzo da sei piani fuori terra e venti appartamenti.	provvedimento in corso da parte della Soprintendenza consentirebbe comunque la demolizione dell'Officina storica.

l rifiuto delle misure cautelari nella imminenza di annunciate demolizioni in provincia di Modena (il caseificio Rangoni a Spilamberto; la cinquecentesca casa torre di Pescarola, la sede Enel di Mirandola). Sicché non è priva di fondamento la diffusa convinzione che la tutela trovi negli organi periferici del MIBAC il principale e più insidioso avversario.

A Brisighella (RA), nella collina faentina, il Piano Strutturale Comunale Associato del 2009 indica "unicamente scelte strategiche…di tutela e integrità fisica e ambientale e dell'identità culturale del territorio" e fornisce indirizzi omogenei per i diversi comuni attraverso un decalogo che pone al primo punto " individuare e riqualificare i confini dei centri urbani". Nell'analisi di "eccellenze e criticità" è ripreso e precisato il ruolo dei centri storici, nel cui ambito Brisighella "riassume senza eguali l'eccellenza di un centro storico medievale". Tuttavia, il piano, accettando gli strumenti urbanistici vigenti, senza correttivi alle situazioni che contraddicono i principi enunciati, non contrasta in alcun modo lo strumento in atto che cambia radicalmente l'aspetto e la percezione del centro finora più conservato e di maggiore omogeneità culturale e paesaggistica nell'ambito del PSC. E' prevista infatti la costruzione di edifici e parcheggi nella fascia verde che costituisce area di pertinenza di alcuni dei principali palazzi del centro. Ma il piano vigente ritaglia il perimetro dei palazzi lasciando fuori dal centro storico queste ed altre aree di pregio. Addirittura consente l'edificazione entro il parco murato del centro con la demolizione di alberi secolari e d i parte del muro. Alle Osservazioni di Italia Nostra viene risposto che il PSC non può contraddire la pianificazione in atto! Ma neppure la Soprintendenza, chiamata a dichiarare il notevole interesse pubblico del bene paesaggistico nel perimetro più congruo, ha ritenuto di porre il necessario vincolo paesaggistico, né saputo impedire le nuove costruzioni nelle aree verdi del centro.

Brisighella (RA)- Il perimetro del centro storico proposto per salvare i parchi urbani dalla speculazione
e quello del PSC che ne consente l'edificazione.

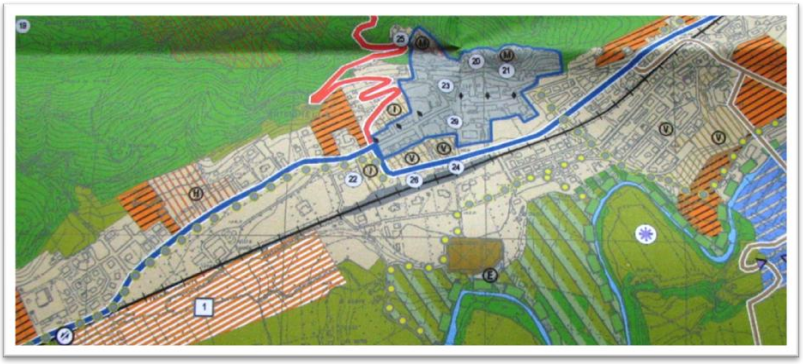

I parchi regionali

I Parchi, baluardo alla perdita di naturalità insieme con le altre aree naturali protette, tutelano con evidenza interessi pubblici primari. Le disposizioni del PTPR sono "Comunque prevalenti sulle disposizioni…degli enti di gestione delle aree naturali protette". Lo stesso piano "Prevede misure di coordinamento e di integrazione con la programmazione per il sistema delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000" (LR n. 23 del 2009, Art.40-sexies). L'Art.40-septies indica come preferenziali per i progetti regionali di tutela, recupero e

valorizzazione del paesaggio i territori "… compresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti (ex LR 6/2005). Questo sembra portare in capo alla pianificazione paesaggistica una responsabilità a rappresentare un superiore interesse anche per i parchi e le aree protette, ma finora la gestione dei parchi è stata affidata alle comunità locali, anche allo scopo di farne condividere gli obiettivi. Non sembra tuttavia che le comunità dei parchi siano state sempre coinvolte negli obiettivi di tutela, mentre sono state impiegate talora le poche risorse in attività collaterali.

L'Emilia-Romagna è costretta entro l'anno (un mese!) a cambiare il modello di gestione dei Parchi regionali, oggi affidato ai Consorzi di comuni, dopo la conversione in legge del decreto "Milleproroghe". Sarebbe relativamente semplice la loro trasformazione in Enti Parco di diritto pubblico, come richiesto per il Parco del Delta del Po anche da Italia Nostra, oltre tutto in attesa dell'auspicata creazione del Parco interregionale (con il Veneto), previsto fin dal 1993 dalla legge quadro sulle aree protette. La proposta regionale in discussione prevede invece la costituzione di quattro Enti pubblici di gestione, corrispondenti a nuove macroaree interprovinciali dette "Ambiti Territoriali Ottimali per la Biodiversità", con la partecipazione obbligatoria di tutti gli enti locali interessati dal sistema regionale delle Aree protette.

Preoccupano, oltre ai tempi che fanno rischiare un vuoto amministrativo e al ritaglio stesso delle aree, le formule sostanzialmente politiche ed economiche degli organi di gestione che sembrano contraddire l'ottimizzazione della biodiversità e non garantire peraltro il sostegno politico e finanziario già carente negli attuali consorzi. Ma ciò che più preoccupa è l'incertezza sulle strutture tecniche nel territorio, già carenti a livello provinciale, in quanto le politiche locali sulla biodiversità sono strategiche. Le macro aree implicano conflittualità e nuove ulteriori problematiche; il coordinamento delle politiche di conservazione richieste dalla strategia europea e nazionale sulla biodiversità , mantenuto in capo alla Regione insieme con le funzioni di Osservatorio regionale per la biodiversità, implicherebbe a sua volta la dotazione di una struttura tecnica adeguata ai compiti di tutela e di vigilanza sul territorio e di coordinamento con la tutela del paesaggio, ma a quanto è dato di capire da una proposta piena di punti oscuri, tutto è incerto nei compiti e nelle strutture tecniche sul territorio e pertanto sulla efficacia ed efficienza futura nella gestione delle aree protette.